

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2584**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DE MITA)

Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli
immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di
albergo, pensione e locanda

Seduta del 10 dicembre 1973

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, con decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, i contratti di locazione degli immobili urbani, in corso alla stessa data del 24 luglio 1973, venivano prorogati fino alla scadenza del 31 gennaio 1974.

La proroga in parola, che si inseriva tra gli altri provvedimenti anticongiunturali ed urgenti, nel quadro della politica di contenimento dei prezzi e delle spinte inflazionistiche, abbracciava una fascia piuttosto larga delle locazioni urbane, in quanto da essa restavano esclusi soltanto i conduttori di più alta redditività.

Il Governo non mancò di riconoscere, esplicitamente, il carattere del tutto eccezionale e temporaneo della misura adottata, sottolineando l'esigenza che il problema delle lo-

cazioni di immobili urbani dovesse essere affrontato e risolto con una disciplina di maggiore respiro, volta da un lato a non scoraggiare gli investimenti privati nell'edilizia e dall'altro ad assicurare ai locatari meno abbienti la possibilità di procurarsi un'abitazione ad un prezzo ragionevolmente equo.

Non è stato peraltro possibile predisporre, per la ristrettezza dei tempi a disposizione, una nuova disciplina organica della materia delle locazioni, sebbene lo studio dei complessi problemi che essa comporta, e che ha richiesto l'acquisizione di dati ricognitivi di non facile rilevazione, possano considerarsi ormai bene avviati da parte dell'apposita Commissione interministeriale all'uopo costituita.

Non sembra tuttavia realistico prevedere che la disciplina in parola possa essere adot-

tata entro la scadenza, ormai prossima, delle misure vincolistiche adottate con i provvedimenti legislativi anzidetti.

D'altra parte, la politica del contenimento dei prezzi dev'essere ulteriormente assicurata, nella prospettiva di contrastare le accennate e tuttora persistenti spinte inflazionistiche. Di qui, l'evidente opportunità di proro-

gare ulteriormente, e sino al 30 giugno 1974, la validità dei provvedimenti in parola.

A ciò provvede appunto l'accluso schema di disegno di legge, il quale contempla altresì la proroga dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda che, a norma delle disposizioni vigenti, verrebbe a scadere il 31 dicembre 1973.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1974.

Fino alla stessa data è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.

Nulla è innovato alle norme di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.

ART. 2.

Le locazioni di immobili adibiti ad albergo, pensione o locanda, già prorogate a norma del secondo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, n. 1115, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1974.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.